

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Il cliente afferma di aver stipulato in data 31 agosto 2022 con una clinica dentistica un contratto per la fornitura di prestazioni odontoiatriche per un importo complessivo pari a €12.680,00 e, contestualmente, con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento finalizzato al pagamento delle prestazioni. Riferisce che, nonostante il regolare pagamento delle rate previste dal piano di rimborso e i numerosi

solleciti, le cure non sono mai state ultimate. Come attestato da professionista di fiducia, risultavano eseguiti lavori parziali per un valore pari soltanto a € 6.540,00, ne consegue che la metà delle cure concordate non sono mai state somministrate. Trattandosi di prestazioni sanitarie, il consumatore non ha alcun interesse a conseguire un adempimento parziale. L'inadempimento contestato, per quanto rappresentato, deve considerarsi grave ex art. 1455 c.c. Ha già proceduto a costituire formalmente il fornitore in mora in data 8 agosto 2024, cosicché risulta pienamente integrata la fattispecie prevista dal meccanismo rimediabile dell'art. 125- quinquies TUB. Il cliente domanda la risoluzione del contratto di finanziamento con restituzione di tutte le rate pagate, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.

L'intermediario nelle controdeduzioni afferma che in data 31 agosto 2022 il cliente aveva sottoscritto, per il tramite del fornitore intervenuto come intermediario del credito, il prestito finalizzato all'acquisto di cure odontoiatriche, per un importo finanziato di € 12.680,00, oltre interessi convenzionali ed oneri accessori, da rimborsare in 60 rate da € 249,59 ciascuna. A seguito dell'avvenuta liquidazione del credito erogato, il fornitore provvedeva a dare piena esecuzione al contratto provvedendo all'avvio del piano di cure concordato con il cliente ed accettato mediante preventivo, con data di conclusione delle prestazioni prevista per il 31 dicembre 2022. Soltanto in data 1 novembre 2023, ovvero trascorsi 11 mesi dalla data di conclusione delle cure previste nel contratto, perveniva la prima contestazione avanzata dal cliente, al fine di lamentare l'inadempimento del convenzionato. In data 7 novembre 2023, in sede di riscontro, il cliente veniva invitato a produrre idonea documentazione utile a provare il contestato inadempimento. Nonostante la richiesta di produzione documentale venisse reiterata, e nonostante l'atto di denuncia-querela presentata dal cliente dinanzi alle forze dell'ordine, ad oggi non risulta prodotta alcuna prova di un grave inadempimento del fornitore convenzionato. In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di competenza dell'ABF, in quanto la questione risulta già sottoposta all'autorità giudiziaria a seguito della presentazione dell'atto di querela. Nel merito, le censure avanzate dal ricorrente risultano infondate in quanto ha contestato il presunto inadempimento tardivamente, a distanza di quasi un anno dal termine della data di conclusione dei lavori concordata, e non ha mai fornito documentazione idonea a provare il mancato completamento dei lavori oggetto del piano di cure. Eventuali problematiche sorte e segnalate a decorrere dal 2023 non possono essere ricondotte alle prestazioni erogate dal fornitore in precedenza, mancando del tutto la prova circa l'eventuale collegamento e nesso causale tra i lavori svolti e quanto segnalato nelle allegazioni difensive dal ricorrente. La prova dell'inadempimento non può dirsi raggiunta tramite una perizia che risulta redatta a distanza di ben 3 anni dal contratto di finanziamento. Inoltre, il ricorrente ha chiesto la risoluzione integrale del contratto di finanziamento, nonostante le censure riguardino un inadempimento parziale per la mancata esecuzione del 50% delle prestazioni originariamente concordate. Il Collegio di Coordinamento ABF ha chiarito che la risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile; nel caso in analisi, invece, nessuna domanda di risoluzione parziale del contratto di finanziamento è stata formulata. L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda l'accertamento del diritto alla risoluzione di un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di cure odontoiatriche, stipulato in data 31 agosto 2022 per un importo di € 12.680,00, da rimborsare in 60 rate mensili da € 249,59 ciascuna, a seguito dell'inadempimento del fornitore. Non è in

contestazione tra le parti il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e il contratto di credito, desumibile dalla documentazione contrattuale relativa al finanziamento.

L'intermediario ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per litispendenza, in quanto il cliente avrebbe presentato atto di denuncia-querela in data 30 ottobre 2024 per il reato di appropriazione indebita nei confronti del legale rappresentante della società fornitrice. Tuttavia, non vi è prova in atti che dalla denuncia sia poi scaturito il rinvio a giudizio in sede penale per il reato denunciato, circostanza peraltro esclusa espressamente dal cliente e i Collegi sono stati concordi nell'affermare che l'eccezione di inammissibilità per litispendenza debba ritenersi infondata in caso di proposizione di mero atto di denuncia/querela.

Inoltre, secondo l'orientamento dei Collegi, l'eccezione di inammissibilità per litispendenza è stata ritenuta infondata nel caso in cui l'antecedente proposizione dell'azione di tutela innanzi all'autorità giudiziaria non fosse diretta nei confronti dell'intermediario convenuto bensì verso un terzo soggetto, e avesse ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel procedimento ABF (Collegio di Roma, decisione n. 22288/2019; Collegio di Coordinamento, decisione n. 5265/2014).

Nel merito, il contratto di finanziamento risulta stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 che, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ha introdotto nel T.U.B. l'art. 125-quinquies secondo il quale "nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile".

Il diritto del ricorrente a ottenere la risoluzione del contratto di credito collegato è subordinato alla sussistenza di due presupposti: l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore e la inutile messa in mora di quest'ultimo.

Quanto alla costituzione in mora del fornitore, dalla documentazione agli atti risulta la comunicazione di messa in mora inviata a mezzo PEC in data 8 agosto 2024, indirizzata anche in copia conoscenza all'intermediario, comprensiva di attestazione di avvenuta consegna presso il server destinatario. Tale requisito deve pertanto ritenersi integrato.

Con riferimento all'onere probatorio relativo alla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 12645/2021 ha chiarito che il principio di vicinanza della prova va declinato tenuto conto che la prova attiene ad elementi insiti nella relazione fra consumatore e fornitore, poiché la prestazione di quest'ultimo esula dalla sfera di controllo del finanziatore. Ne deriva che l'onere della prova non può che collocarsi nell'ambito del rapporto di fornitura e, vista anche l'estraneità del fornitore al procedimento presso l'ABF, non può che gravare sul consumatore l'onere di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del fornitore nonché la non scarsa importanza dello stesso. La verifica dell'assolvimento di tale onere probatorio deve essere operata applicando contestualmente un parametro oggettivo, riferito all'entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare con la prestazione.

A sostegno delle proprie contestazioni, il cliente ha prodotto una perizia rilasciata da un suo professionista di fiducia, attestante la parziale realizzazione delle prestazioni odontoiatriche originariamente concordate. Il professionista di fiducia del cliente ha attestato che il valore degli interventi completati ammonta alla cifra di € 6.540,00, a fronte del corrispettivo totale di € 12.680,00, ovvero pari a poco più della metà del valore globale degli interventi riportati in fattura.

L'intermediario si limita ad eccepire la tardività delle contestazioni del cliente e della perizia prodotta. In particolare evidenzia come le parti avessero espressamente previsto che le prestazioni avrebbero dovuto eseguirsi entro il termine del 31 dicembre 2022, mentre la prima contestazione in forma scritta risalirebbe a novembre 2023. Inoltre, eventuali problematiche sorte a partire dal 2023 non potrebbero causalmente ricondursi alle prestazioni erogate dal fornitore in epoca antecedente e la prova dell'inadempimento non può dirsi raggiunta tramite una perizia redatta a distanza di ben 3 anni dal perfezionamento del contratto di prestito finalizzato. Al riguardo si evidenzia come il termine di fine lavori fosse stato effettivamente previsto al 31 dicembre 2022 nella documentazione contrattuale del finanziamento, ma come, secondo la ricostruzione temporale offerta dal cliente nella denuncia, la prima seduta si sia poi tenuta soltanto a dicembre dello stesso anno, con ulteriori sedute a distanza di circa tre mesi l'una dall'altra.

Quanto alla gravità dell'inadempimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere accertata non solo in relazione all'entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto (Cassazione 6 marzo 2012 n. 3477). Nel caso di specie, le cure mediche odontoiatriche sono prive di utilità per il paziente ove esse non siano state completate e non sia quindi ragionevolmente ripristinata la funzionalità complessiva della masticazione. L'inadempimento può ritenersi grave avendo riguardo al fatto che la prestazione non va valutata soltanto nella sua entità, ma anche sotto il profilo della completezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, risulta provato un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, avendo il cliente fornito adeguata documentazione medico-peritale che attesta l'esecuzione di prestazioni pari a circa il 50% di quelle originariamente concordate, in un contesto in cui le cure odontoiatriche risultano prive di utilità ove non completate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara la risoluzione parziale del contratto di finanziamento e dispone che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente le rate versate nella misura eccedente l'importo di € 6.540,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE